

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 139

20 giugno 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DEFRANCESCHI, FAVIA, NOÈ

NORME IN MATERIA DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-SANITARI E AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITÀ D'UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N. 2 (NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI) ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)"

Oggetto assembleare n. 2814

Relazione

La Commissione consiliare Politiche per la Salute e Politiche Sociali, convocata il giorno 16 febbraio 2012, in ordine alle determinazioni procedurali in merito agli oggetti 1397, 1827, 2019, 2104, 2308, in applicazione dell'art. 31 del regolamento interno, che prevede l'abbinamento di progetti di legge che abbiano il medesimo oggetto o vertano su materie strettamente connesse, ha disposto, su proposta della Presidenza della commissione, l'abbinamento degli oggetti 1397, 2019, 2104 e 2308. La proposta è stata approvata con voto contrario dei proponenti dei progetti di legge.

In esecuzione del disposto della Commissione i proponenti hanno unificato i progetti di legge sopra riportati nel presente Progetto di Legge "*Norme in materia di concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari e ampliamento delle possibilità d'utilizzo del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità - modifica e integrazione alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed integrazione alla legge 1 agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)*".

È ormai universalmente riconosciuto che il metodo del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ovvero dell' indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare/immobiliare e della numerosità dei familiari a carico, risulta rigido e poco rispondente alla realtà che viviamo quotidianamente.

L'ISEE dovrebbe misurare la reale capacità economica della famiglia, ma in realtà tale strumento, istituito con il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, valuta in maniera uniforme e standardizzata la capacità economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata.

I coefficienti che il Decreto legislativo n. 109 del 1998 stabilisce per misurare la situazione economica familiare risultano decrescenti rispetto al numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare senza tener conto delle differenze di età dei componenti, della loro condizione scolare o dell'eventuale loro

disabilità. Per il principio dell'uguaglianza e dell'equità fiscale, l'ISEE dovrebbe misurare l'effettivo stato economico della famiglia senza penalizzare, come avviene adesso, quelle con il maggior numero di figli. Queste ultime sono, peraltro, soggetti da tutelare, anche al fine di far sì che ad ogni figlio venga riconosciuta la stessa uguaglianza di condizioni sociali e le stesse opportunità.

Inoltre, bisogna sottolineare che ai fini dell'ISEE, viene considerato il reddito lordo, per i dipendenti al netto dei contributi previdenziali, e non il reddito effettivamente percepito e quindi effettivamente spendibile dalla famiglia. Questa scarsa aderenza alla realtà determina situazioni di iniquità soprattutto per le famiglie numerose e per quelle che presentano situazioni di disabilità e di non autosufficienza.

Emerge pertanto la necessità di modificare il meccanismo di calcolo dell'ISEE, agendo sia sui parametri considerati sia sul metodo di calcolo della e sulla scala di equivalenza.

In particolare con la presente proposta di legge ci si pone l'obiettivo di introdurre, negli ambiti regionali in cui è previsto il riferimento ai parametri ISEE per l'erogazione dei servizi, adeguati correttivi che diano l'opportuna tutela ai nuclei familiari, tenendo conto del numero, delle differenze di età e delle loro condizioni secondo il principio del reddito disponibile.

L'aggravarsi della crisi economica nazionale ed internazionale impone l'elaborazione e l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie anche mediante l'introduzione di criteri innovativi per il calcolo dei contributi da richiedere a fronte dei servizi erogati.

L'articolo 31 della Costituzione afferma che: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose; e lo stesso Statuto regionale all'articolo 9 riconosce un ruolo specifico alla famiglia prevedendo adeguate politiche per la sua promozione e sviluppo.

È indubbio come la famiglia svolga un ruolo fondamentale in funzione anti-crisi, fungendo da primo ammortizzatore sociale, da primo argine nei confronti degli effetti drammatici prodotti dalla crisi economica e sociale in atto. Le innumerevoli funzioni che essa realizza nei confronti dei suoi componenti e verso l'esterno ne fanno a pieno titolo un attore delle politiche sociali e, in particolare, un soggetto che genera benessere nella società, in integrazione con lo Stato e il mercato.

È per le considerazioni menzionate che all'art. 1, comma 2, con questa iniziativa legislativa, si propone un cambiamento radicale dello strumento dell'ISEE, nella speranza che possa divenire finalmente uno strumento concreto di sostegno alla famiglia eliminando disuguaglianze e iniquità.

Altro tema di rilevante importanza che si affronta è il tema della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari destinati alle *persone non autosufficienti anziane o con disabilità* che da molti anni genera iniquità e disparità di trattamento; apre accesi dibattiti e conduce sempre più spesso a contenziosi tra istituzioni e utenti.

Ciò è dovuto ad una normativa nazionale, il D.lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, che è stata interpretata e applicata in maniera disomogenea non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto regionale. L'attuale formulazione dell'art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003, di cui si chiede la modifica con la presente iniziativa legislativa, ha dettato i criteri generali per il concorso da parte degli utenti alla copertura del costo dei servizi, ed ha rinviato la definizione del sistema di compartecipazione

regionale ad una direttiva di Giunta che a tutt'oggi ancora deve essere ancora emanata. In questo modo da anni è lasciata in capo agli enti erogatori tutta la responsabilità e la discrezionalità di regolamentare la materia. Questo ha fatto sì che negli anni si siano create anche enormi disparità di trattamento tra cittadini appartenenti allo stesso territorio regionale, che oggi non sono più tollerabili. Inoltre ciò sta generando in alcuni territori un clima di tensione e conflittualità tra istituzioni e associazioni di utenti, tra enti erogatori e famiglie.

È indispensabile per una regione come l'Emilia-Romagna, storicamente solidale e vocata ad un welfare universalistico, intervenire a tutela dell'utenza più fragile e vulnerabile della nostra società, e a sostegno di famiglie che sacrificano la loro stessa esistenza alla cura dei propri cari non autosufficienti. L'intervento regionale non dovrà essere solo diretto a garantire risorse, ma anche a garantire un'equità ed omogeneità di trattamento nella distribuzione delle risorse su tutto il territorio regionale, valorizzando il principio dell'universalità dell'accesso all'appropriata risposta sulla base del bisogno della persona, e dell'equa compartecipazione al costo dei servizi.

Con questo progetto di legge si interviene per modificare l'attuale formulazione dell'art. 49 della LR 2/03, con particolare riferimento ai criteri relativi alle modalità di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari destinati alle persone non autosufficienti, dettando nuovi indirizzi alla Giunta regionale, cui dovrà attenersi nella definizione di apposita direttiva, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

Al fine di favorire la permanenza nel contesto familiare delle persone non autosufficienti anziane o con disabilità, la valutazione della situazione economica per il calcolo della compartecipazione sulla quota sociale dovrà basarsi in via generale sulla situazione economica del solo assistito ed eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF con l'esclusione dei familiari.

Al comma 6, del nuovo art 49 della Legge regionale 2 del 2003, si vuole introdurre la previsione legislativa, già operante in altre Regioni, che prevede per le persone portatrici di disabilità grave, riconosciute come tali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, siano esentate dalla presentazione della dichiarazione contenente la situazione economica per l'accesso agli interventi finalizzati ad alleviare la condizione di disabilità e dai costi per l'accesso ai servizi medesimi.

In primo luogo va rilevato che nella disposizione che si vuole introdurre non è previsto l'esonero di chi ha l'handicap grave dall'Isee. Viceversa è previsto che chi ha l'handicap grave sia esentato dalla presentazione dall'Isee e dai costi del servizio. Si tratta di un compromesso tenuto conto che le Regioni non possono concedere l'esonero. Questa disposizione si riferisce solo a quelle prestazioni concepite esclusivamente per alleviare e compensare la disabilità grave (ad es. l'assistenza personale, gli ausili ecc.). Disposizione che rende molto più difficili i cosiddetti "abusi", che avrebbero potuto essere possibili esonerando l'handicap grave dall'Isee.

Infatti, se ci fosse stato l'esonero dall'Isee dell'handicap grave, i soliti "furbi" avrebbero potuto essere tentati di ottenere comunque l'handicap grave per poi avere l'esonero dall'Isee su tutto.

Viceversa, con la soluzione adottata, non serve a nulla fare il "furbo" per ottenere l'handicap grave. Infatti non c'è nessun

vantaggio se poi quella persona con disabilità finto grave non ha concretamente bisogno dell'assistenza personale, o dell'assistenza domiciliare, o di altre agevolazioni.

Il punto chiave è che è inammissibile chiedere a chi ha l'handicap grave di contribuire, in base all'Isee, al costo delle prestazioni essenziali per vivere.

Infatti, rispetto a tali prestazioni, ma anche sotto altri profili, la situazione di chi ha l'handicap grave è radicalmente diversa da quella di tutte le altre persone (eccetto, per molti punti di vista, i malati terminali).

Chi ha un handicap grave, a differenza delle altre persone, ha necessità di prestazioni che coinvolgono tutte le sfere della vita. Ovvero, chi non ha un handicap grave, senza le prestazioni pubbliche, può trovarsi a dover rinunciare a una o più cose, anche molto importanti. Ma può comunque continuare a vivere. Viceversa, per chi ha l'handicap grave, dover rinunciare alle prestazioni pubbliche vuol dire morire o sopravvivere come vegetale, il che fa poca differenza rispetto alla morte.

Ciò perché, senza assistenza personale, ausili e accessibilità i disabili gravi fra l'altro non possono:

- andare a letto la sera;
- girarsi nel letto la notte;
- alzarsi la mattina;
- andare in bagno;
- lavarsi;
- bere;
- fare la spesa;
- mangiare;
- pulire la casa;
- telefonare e rispondere al telefono;
- ritirare la posta;
- sopravvivere in situazioni di emergenza come incendio, terremoto ecc.;
- sbrigare le pratiche negli uffici;
- uscire di casa per qualsiasi motivo senza essere costretti alla reclusione domiciliare
- fare esami ed analisi mediche e riabilitazione.

Inoltre la situazione di totale dipendenza dalle prestazioni dura per tutta la vita, mentre invece, ad esempio, la frequenza dell'asilo nido, dell'università, del centro anziani, ecc. è solo per periodi assai limitati della vita. Insomma basta un po' di buon senso per capire che la situazione del handicap grave è radicalmente diversa da tutte e altre.

Tant'è vero che gli studiosi più attenti del benessere dicono chiaramente che la ricchezza non può essere un criterio valido per misurare il benessere di chi ha una grave disabilità.

Il fatto che la situazione di chi ha l'handicap grave è oggettivamente diversa da quella degli altri sembra difficile da mettere in dubbio, ed è ampiamente riconosciuta sia dalla legislazione che dalle sentenze della magistratura. Non si può poi dire che un quoziente maggiorato di 0,5 o 0,8 punti per l'handicap grave (in pratica come se in famiglia ci fosse un secondo figlio) sia adeguato alla diversità della situazione. Basta conoscere un po' cosa vuol dire l'handicap grave per capire che questo costa assai di più che avere un secondo figlio in casa, diciamo che può costare 10 volte tanto, o anche di più.

Quindi, in primo luogo, l'ISEE sull'handicap grave viola il

comma 1 dell'articolo 3 della Costituzione perché tratta in maniera poco diversa situazioni (normodotati e handicappati) che sono radicalmente differenti.

In secondo luogo, l'ISEE applicato all'handicap grave vuol dire costringere chi ha una grave disabilità a contribuire al costo di prestazioni essenziali per vivere.

Infine, è ampiamente dimostrato che di regola chi ha l'handicap grave ha un reddito e un patrimonio insignificanti o comunque nettamente inferiori a quelli delle altre persone. Per cui una persona con disabilità grave, pur avendo meno soldi di chi è normodotato, con l'ISEE si trova a dover contribuire anche al costo di prestazioni per le quali chi è normodotato non deve pagare nulla, perché non gli sono necessarie.

Il comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione stabilisce che la Repubblica deve mettere le persone con disabilità in condizione di superare le maggiori difficoltà che incontrano. Inoltre, poiché questo è un compito irrinunciabile della Repubblica, rispetto al quale è consentita una diversa regolamentazione della materia, ma non sono ammessi passi indietro.

Ebbene, poiché prima dell'ISEE non era prevista la compartecipazione alla spesa di chi ha l'handicap grave, è evidente che, in una situazione del genere, aver introdotto la compartecipazione alla spesa attraverso l'ISEE significa tornare indietro in materia di superamento della disabilità, e quindi vuol dire andare contro anche al precetto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione.

Ed inoltre, è ragionevole ritenere che assoggettare all'ISEE le persone con l'handicap grave, e quindi costringerle a pagare una parte dei servizi essenziali di cui hanno necessità, significa anche violare il dovere di solidarietà imposto dall'articolo 2 della Costituzione.

In proposito va rilevato che la solidarietà è il primo dei doveri imposti dalla Costituzione. Inoltre, sempre nella Costituzione, davanti alla parola "solidarietà" c'è la parola "inderogabile". Questi due elementi, cioè il fatto che la solidarietà sia il primo dei doveri imposti dalla costituzione e il fatto che tale dovere sia qualificato come inderogabile, fanno ritenere che nella Costituzione la solidarietà è molto importante ed è un valore fondante dell'ordinamento giuridico.

Con l'introduzione del comma 7, alla vecchia formulazione dell'art. 49 della legge regionale 2 del 2003, si intende andare oltre al concetto di nucleo familiare anagrafico per l'accesso e la compartecipazione al costo dei servizi per l'infanzia e scolastici, prevedendo la valutazione di entrambi i genitori. In particolare si prevede che gli enti locali, debbano valutare la condizione familiare, lavorativa ed economica di entrambi i genitori. Questa norma renderà omogenea a livello regionale una prassi che già molti comuni dell'Emilia-Romagna stanno via via introducendo, anche se con modalità diversificate, da alcuni anni.

L'introduzione di questo principio di equiparazione consentirà poi di dare pari opportunità e pari responsabilità ai genitori dei figli frequentanti i servizi, con evidente maggiore equità rispetto a sistemi impostati sulla valutazione del nucleo familiare anagrafico. Ciò in ragione del fatto che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, e questo indipendentemente dal loro stato civile e dalla loro residenza.

Per rendere le modalità di calcolo omogenee sul territorio regionale, nella direttiva di cui all'art. 49 della LR. 2/03, la Giunta regionale dovrà disciplinare nel rispetto delle indicazioni del

presente progetto di legge, le modalità di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la compartecipazione al costo dei servizi socio educativi.

Entrambi i genitori, anche se non conviventi, hanno il dovere di svolgere responsabilmente il loro ruolo condividendo le scelte educative e le quotidiane attività di assistenza e cura dei propri figli. A tale riguardo dall'entrata in vigore della L. 54/06, nelle pronunce di separazione prevale l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, piuttosto che l'affidamento esclusivo ad un solo genitore. Nel 2002 gli affidamenti condivisi rappresentavano solo il 10,5%; nel 2009 costituiscono l'80,6%. Tale percentuale arriva al 90,00% in Emilia-Romagna e sale al 93,7% nelle separazioni consensuali.

È importante quindi favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuo dei figli con entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi non vivano insieme, e valorizzare anche il genitore che esercita il suo ruolo pur non convivendo con il proprio figlio.

L'iniziativa legislativa definisce poi lo status di genitore solo, e prevede che ad esso venga favorito l'accesso a servizi ed agevolazioni, con particolare riferimento ai servizi per l'infanzia e all'edilizia residenziale pubblica, inoltre, si propone di valorizzare e rafforzare le responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte educative e nelle attività di assistenza e cura del figlio. Per il migliore raggiungimento di tale finalità si stabilisce che gli enti locali prendano in considerazione la condizione familiare, lavorativa ed

economica di entrambi i genitori anche se non residenti col figlio ai fini dell'accesso e della compartecipazione al costo dei servizi per l'infanzia e scolastici. oltre a ciò, nel progetto di Legge:

- si stabilisce che la condizione di genitore solo debba costituire criterio di priorità per l'accesso ad agevolazioni e servizi, e specialmente nei servizi per l'infanzia e nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- si definisce la condizione di genitore solo che, analogamente a quanto già definito con riferimento ai benefici di cui al D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T. U. sulla maternità), viene considerato: in caso di morte dell'altro genitore; in caso di abbandono del figlio da parte dell'altro genitore; in caso di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; e nel caso di mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore

- si prevede che la Giunta disciplini la compartecipazione al costo dei servizi socio-educativi, in coerenza con i principi della legge. In tal senso, nella direttiva di cui al COMMA 4 DELLA Legge stessa, si dovrà prevedere che la valutazione economica venga determinata sulla base dell'ISEE estratto dei genitori e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF, poi rapportato al valore della scala di equivalenza corrispondente di cui al D.Lgs. 109/98;

- si prevede di applicare una riduzione forfetaria del 10% nel caso in cui uno o entrambi i genitori paghino un mutuo per abitazione principale e non possiedano altri immobili, ed un ulteriore abbattimento forfetario del 10% nel caso in cui uno o entrambi i genitori versino alimenti per il mantenimento di familiari.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*L'articolo 49 della Legge regionale 2 del 2003
è sostituito dal seguente testo:*

Art. 49

*Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali,
socio-educativi e socio-sanitari)*

1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio-educativi, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.

2. In tutti i servizi, privi di rilevanza economica, sociali, socio-educativi e socio-sanitari, che prevedono il concorso economico regionale e nei quali si prevede un confronto con i parametri ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di misurare in maniera ponderata l'effettiva capacità contributiva del nucleo familiare rispetto alla sua composizione, la Regione, attraverso le procedure, di cui al comma 1, adotta correttivi idonei ad attribuire maggior peso al crescere dei componenti familiari, tenendo conto, altresì, delle differenze di età, della loro condizione scolare e della eventuale presenza di disabilità.

3. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o con disabilità.

4. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e della commissione consiliare competente, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:

a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;

b) esclusione, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF;

c) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito;

d) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati, con esclusione nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari; è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito corrispondente all'importo della pensione d'invalidità, per fare fronte alle spese personali;

e) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambienti distrettuali.

5. È istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

6. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. Le persone portatrici di disabilità grave, riconosciute come tali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione contenente la situazione economica per l'accesso agli interventi finalizzati ad alleviare la condizione di disabilità e dai costi per l'accesso ai servizi medesimi."

8. Ai fini dell'accesso e della compartecipazione al costo dei servizi per la prima infanzia e scolastici e per valorizzare e rafforzare le responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte educative e nella quotidiana attività di assistenza e cura dei figli, gli enti locali prevedono la valutazione della condizione familiare, lavorativa ed economica di entrambi i genitori, ancorché non residenti con figli.

9. Al fine di sostenere chi affronta da solo il ruolo genitoriale i Comuni prevedono che la condizione di genitore solo sia criterio di priorità per l'accesso ad agevolazioni e servizi con particolare riferimento ai servizi per l'infanzia e all'edilizia residenziale pubblica.

10. Ai fini della valutazione di cui ai commi 1 e 2, un genitore viene considerato solo nei seguenti casi:

a) morte dell'altro genitore;

b) abbandono del figlio da parte dell'altro genitore;

c) affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;

d) mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

11. Nella direttiva, di cui al comma 4, con riferimento ai servizi socio-educativi, la Giunta regionale prevede che la valutazione economica venga determinata in base all'ISEE estratto di entrambi dei genitori e soggetti a loro carico ai fini IRPEF, rapportato successivamente al valore della scala di equivalenza corrispondente di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998. L'ISEE così calcolato viene ulteriormente ridotto del 10% se i genitori pagano un mutuo per abitazione principale e non possiedono

altri immobili di proprietà, e di un ulteriore 10% se versano alimenti per il mantenimento di familiari.

Art. 2

(Ampliamento delle possibilità d'utilizzo del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)

1. In attuazione del disposto del comma 4 lett. a) dell'art. 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", sono finanziabili, con le risorse del Fondo regio-

nale per l'occupazione dei disabili, di cui all'art.19 della Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" anche le rette dei centri diurni e di altre strutture di riabilitazione lavorativa, rivolte a persone con disabilità iscritte nelle liste della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che non siano state dichiarate totalmente inidonee a svolgere qualsiasi mansione lavorativa, qualora in tali strutture si svolgano, per queste persone, attività di addestramento al lavoro, necessarie per un fattibile inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.